

Prot. 168/2022



PROTOCOLLO D'INTESA CIRCONDARIALE

TRIBUNALE DI CASSINO

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHICI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
FROSINONE**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO

**Requisiti e criteri da osservare ai fini
dell'iscrizione all'Albo dei Consulenti
Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale
di Cassino**

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Cassino attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della Legge n. 24/2017 e, capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli Albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.

Il protocollo risponde, in particolare, all’esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli Albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del Perito e del Consulente Tecnico siano in grado di garantire all’Autorità Giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota, con sempre maggiore frequenza la materia.

Art. 2 - **STRUTTURA DELL’ALBO**

Condizione di base, per consentire sia una razionale revisione degli Albi circondariali sia l’accessibilità degli stessi a livello distrettuale e nazionale, è l’adozione di una struttura interna standardizzata di tali Albi. A tal fine è stato predisposto un file contenente l’elenco dei medici/odontoiatri iscritti all’Albo dei suddiviso per Specializzazioni (ovvero delle Specializzazioni esercitate).

A tal fine si è ritenuto di prendere a riferimento l’elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della Salute, rilevante anche ai fini del sistema di Educazione Continua in Medicina (secondo l’anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - CoGeAPS).

Art. 3 - **SPECIALIZZAZIONI MEDICHE**

L’art. 15, comma 2, della L. 24/2017 stabilisce che negli Albi dei Periti e Consulenti Tecnici “devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”.

Ai fini dell’omogeneità degli Albi sono introdotte sezioni che indicano al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali è opportuno prendere a riferimento quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (attualmente indicate nel D.M. 4 febbraio 2015).

Benché la qualifica di medico di medicina generale venga conseguita alla conclusione di un percorso di formazione regionale differente da quello universitario delle scuole di specializzazione questo profilo professionale è incluso tra le “specializzazioni” di cui e ai sensi del predetto art. 15, comma 2, affinché il Giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell’assistenza sanitaria.

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA

1. I codici di rito (art. 15 disp. att. c.p.c. e att. 69 disp. att. c.p.p.) indicano, quale requisito principale per l'iscrizione agli Albi, accanto a quello di onorabilità, quello della "speciale competenza".
2. La "speciale competenza" non si esaurisce, di norma, nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente protocollo si propone, quindi, di indicare elementi di valutazione della speciale competenza ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte del Comitato Circondariale sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'Albo.
4. Tali elementi di valutazione sono:
 - a) esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, che deve essere non inferiore ai 5 anni;
 - b) possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - c) possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);
 - d) eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione società scientifiche;
 - e) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - f) iscrizione all'Ordine professionale in regola con i relativi pagamenti.
5. Tali elementi di valutazione saranno considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lettera a); la carenza di tale elemento comporterà il rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione.

6. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, si considera, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipologia degli interventi sui quali si è maturata esperienza, nonché in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.
7. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei **medici legali**, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della necessaria presenza di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15 della L. 24/2017, non è mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
8. In considerazione della peculiarità del percorso formativo dei **medici di medicina generale**, il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a) è stabilito in 10 anni successivi al compimento del percorso, restando fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
9. In considerazione delle peculiarità del percorso formativo e del profilo di competenza dei **medici odontoiatri**, il periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett. a) è stabilito in 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica. Qualora il medico-odontoiatra possieda un titolo di specializzazione post-lauream, il periodo minimo è stabilito in 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione.
10. Gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 devono essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'Albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come Perito o Consulente Tecnico d'Ufficio.

ART. 5 — PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per l'iscrizione all'Albo, completa di tutta la documentazione allegata, deve essere inviata al Tribunale e, contestualmente, all'Ordine professionale di appartenenza. In caso di necessità il Comitato potrà inviare all'interessato una richiesta di audizione personale finalizzata ad un chiarimento e/o ad un approfondimento.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda è obbligatorio comunicare il proprio indirizzo PEC personale.

3. L'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'Albo, poichè la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito del medico/odontoiatra, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta del medico/odontoiatra anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse. Diversamente, il Comitato deve valutare, in sede di riconferma, le annotazioni, presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

ART. 6 - FASCICOLO PERSONALE

1. All'atto dell'iscrizione o della riconferma si fornisce un fascicolo personale, nel quale confluiranno tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma.
2. All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, devono essere indicati:
 - a. professione (con indicazione della data di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
 - b. specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo) e di quella/c esercitate;
 - c. curriculum formativo (titolo post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato, corsi ECM ed altre attività di formazione, docenza);
 - d. curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 4, comma 6; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);
 - e. curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - f. altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - g. incarichi di Perito/Consulente Tecnico d'Ufficio (anche quando revocati) dall'Autorità Giudiziaria; per quanto concerne gli incarichi dell'Autorità Giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati è annotata la motivazione della revoca;
 - h. iscrizione a Società Scientifiche;
 - i. competenze nell'ambito della conciliazione acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
 - j. ogni altro elemento che il singolo ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'Autorità Giudiziaria.
3. Il fascicolo personale sarà aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale (art. 7), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato.

Art. 7 - REVISIONE TRIENNALE

1. Tenuto conto che i codici di rito e la L. n. 24/2017 prevedono termini temporali per la revisione periodica degli Albi, si stabilisce un termine triennale per tale revisione.
2. "Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà del medico/odontoiatra di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo al medico/odontoiatra che esprima siffatta volontà.

L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

3. La revisione triennale è avviata tramite una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti all'indirizzo PEC dichiarato in sede di iscrizione. Entro il termine di 30 giorni il medico/odontoiatria deve far pervenire la domanda di riconferma, con la quale conferma ed integra le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 5).
4. La predetta comunicazione personale esplicita che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'Albo.

Scaduto il termine previsto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede ad una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espresso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e l'apposizione del nuovo termine.

Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto ad inviare la domanda di riconferma entro il termine di 30 giorni dalla seconda comunicazione.

La cancellazione così disposta non osta ad una nuova iscrizione previa nuova domanda.

AnT. 8 - PUBBLICITA' DELL'ALBO

L'Albo dei Consulenti Tecnici è reso pubblici, anche sul sito web del Tribunale di Cassino, nelle loro informazioni essenziali: nominativi, professione e specializzazione con data di iscrizione o riconferma,

ART. 9 - CONTROLLI

- 1. Ferma restando l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la veridicità delle informazioni prodotte, è previsto un sistema di controllo da parte del Comitato Circondariale.
- 3. Il Comitato si avvale, anche ai fini del controllo sulla veridicità delle informazioni prodotte, del supporto informativo fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo.

**IL PRESIDENTE VICARIO
DEL TRIBUNALE DI CASSINO**
Dott. Massimo RIGNATA
Presidente Tribunale Cassino

Procuratore della Repubblica Cassino



Presidente Ordine dei Medici Frosinone

Luca Ferri

Presidente Ordine degli Avvocati di Cassino



Giuseppe

il verbalizzante
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giovanna DE CANTIS

G. De Cantis